



Il Segretario generale vicario

Presidente della IX
Commissione consiliare permanente
Presidente della IV
Commissione consiliare permanente
Presidente della I
Commissione consiliare permanente
Presidente della VII
Commissione consiliare permanente
Garante dell'infanzia e dell'adolescenza
Servizio Amministrativo
Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari"
E p.c. Dirigente
Area Lavori commissioni

Oggetto: proposta di legge regionale n. 70 del 6 settembre 2023 concernente:

**OSSERVATORIO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE E LA
PREVENZIONE DALLE TOSSICODIPENDENZE TRA I GIOVANI**

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla IX Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La I e VII Commissione consiliare permanente interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall'articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

La stessa è trasmessa al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza per l'acquisizione del relativo parere.

Ing. Vincenzo Ialongo

Il funzionario titolare di P.O.
(Dott. Maurizio Bonuglia)

Firmato digitalmente da: Maurizio Bonuglia
Data: 07/09/2023 17:07:30



Allegati: 01 (uno)

Class. 2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma

Tel. 06 65937087 Mail: segreteriagenerale@regione.lazio.it Pec: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 70 del 6 settembre 2023

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

TRIPODI

***OSSERVATORIO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE E LA
PREVENZIONE DALLE TOSSICODIPENDENZE TRA I GIOVANI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – VII

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

PROPOSTA DI LEGGE

Concernente

“Osservatorio Regionale per l’educazione alla salute e la prevenzione dalle tossicodipendenze tra i giovani”

Di iniziativa del consigliere Orlando Tripodi

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 06/09/2023 12:54:51



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

Relazione

Dai rapporti globali risulta in costante aumento il numero dei consumatori di sostanze stupefacenti soprattutto tra i giovani in età scolare ed in crescita i danni fisici e psichici che, nella predetta popolazione, provoca ogni tipo di droga.

La tipologia delle droghe è estremamente differenziata e, come riportato sul sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, "Accorgersi in tempo" significa riuscire ad intervenire prima che il proprio figlio abbia assunto delle sostanze stupefacenti o, quanto meno, prima che si inneschi un rapporto di dipendenza con la sostanza. È appurato che le droghe inducono dei cambiamenti fisiologici (occhi arrossati, pupille dilatate o a "capocchia di spillo", variazione nella sensibilità alla luce, etc.) e comportamentali (difficoltà di ragionamento, eloquio lento oppure eccitazione fisica e tendenza alla iperattività) da non sottovalutare.

Inoltre, l'utilizzo di droghe nel panorama minorile e nel mondo scolastico, implica il preoccupante aumento del fenomeno della criminalità legata alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti.

Dal rapporto Ceis Don Picchi emerge che, su 3 mila studenti delle scuole della Capitale tra i 12 e i 18 anni, otto giovani su 10 fumano cannabis o assumono altre droghe. Inoltre, ben il 75% ammette di far uso più o meno regolare di hashish o marijuana, nove su dieci bevono nei weekend e, nella percentuale del 45%, superalcolici.

Altri studi confermano che il 42% degli studenti tra i 14 e 19 anni fa uso di droghe, il 34% di loro ne fa uso a scuola, il 27% in discoteca e il 17% a casa.

Chi denuncia questa situazione è l'Associazione italiana di oncologia medica che ha stimato un consumo di alcol pari addirittura al 73% tra i 15enni nella Regione Lazio.

Da un'analisi svolta dalla Associazione Peter Pan Onlus si apprende che la Regione Lazio, con la città di Roma in testa, ha il triste primato dell'uso di sostanze alcoliche tra i più piccoli per il fatto che persino il 12% degli undicenni sembra farne già uso.

La stessa Associazione riferisce che *"naturalmente il consumo di alcol in età adolescenziale, se non pre-adolescenziale, comporta notevoli rischi per la salute. Sia perché bere da ragazzi significa quasi certamente diventare adulti bevitori (e potenziali alcolizzati), sia perché l'alcol apporta danni organici gravi a breve e a lungo termine"*.

L'Aiom- Associazione italiana di oncologia medica- lancia un allarme: i tumori tra i giovani sono in crescita proprio a causa del consumo di alcol.

Infatti, gli organi ancora in fase di crescita non sono in grado di smaltire le scorie e le tossine derivanti dall'ingestione di vino, birra e superalcolici, ragione per la



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

quale a farne le spese sono organi vitali come il fegato, i reni, il pancreas ma anche il sistema cardiocircolatorio nel suo complesso.

Mercoledì 14 giugno 2023, alle 15.45 in via Archelao di Mileto, all'incrocio con via di Macchia Saponara, tra la zona di Acilia e Casal Palocco a Roma si sono scontrate frontalmente una Smart ForFour e un Suv Lamborghini (preso a noleggio da due giorni). Quest'ultimo era condotto da un 20enne, con a bordo altri quattro giovani suoi coetanei. Nell'altra auto viaggiava una donna con i due figli, un bimbo di 5 anni, morto a causa delle ferite riportate nell'incidente, e la sorella di tre anni che è rimasta gravemente ferita. Al giovane alla guida della Lamborghini, che ha la gravissima responsabilità della morte di un bambino di 5 anni, è stato contestato il reato di omicidio stradale.

Alla luce della dinamica dell'incidente, è stata valutata anche la posizione degli altri quattro ragazzi a bordo, che nelle fasi antecedenti allo schianto avrebbero incitato il conducente a sfruttare le performance del potente veicolo per filmarlo con i propri dispositivi video. Da quanto emerso, stavano filmando la folle corsa per una "challenge" ovvero stare al volante per 50 ore. Il gruppo di youtuber si chiama TheBorderline e ha più di 600mila follower sul social.

Secondo i primi rilevamenti effettuati dalle Forze dell'Ordine, l'impatto tra il Suv e la Smart è avvenuto a velocità ben oltre i limiti fissati dal CdS e il conducente è risultato positivo ai cannabinoidi.

Si definisce dissociale colui che si rivela incapace di relazionarsi secondo le regole sociali e che assume invece un atteggiamento di disprezzo, inosservanza e violazione dei diritti delle altre persone a cui associa comportamenti di ostilità e/o aggressioni fisiche. Tutti i comportamenti e atteggiamenti poc'anzi rappresentati sono presenti nel soggetto all'origine di questo drammatico fatto di cronaca dal quale emerge che i giovani perseguono oggi il falso mito del "like", rifugiandosi nelle dipendenze da alcol, droga, ma anche nell'uso distopico dei "social".

Pertanto, allo scopo di prevenire fatti come quello poc'anzi ricordato, la presente proposta di legge si propone tra le finalità quella di tutelare la salute fisica e mentale dei cittadini e in particolare dei giovani.

A tal proposito la Regione Lazio, attraverso l'istituzione dell'Osservatorio Regionale per l'educazione alla salute e la prevenzione dalle tossicodipendenze tra i giovani, intende predisporre azioni e intraprendere politiche di prevenzione, informazione, comunicazione sul fenomeno delle dipendenze da sostanze, nonché di cura e riabilitazione dei soggetti che cadono vittima di queste forme di dipendenza.

Al tempo stesso l'Istituzione regionale intende farsi promotrice di un dialogo che coinvolge scuole, famiglie, istituzioni, associazioni per porre in essere una serie di progetti ed iniziative ed avviare un confronto tra tutti i soggetti che hanno a cuore la corretta crescita ed educazione dei giovani e per tale ragione vogliono



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

combattere il fenomeno, prevenirlo e a diffondere la conoscenza sui rischi e danni che implica.

Si ritiene che una migliore conoscenza tra i giovani e le famiglie ma anche tra gli educatori ed operatori del mondo della scuola del fenomeno degli abusi di sostanze, costituisca un valido strumento di prevenzione che, unito ad un intervento immediato nella gestione della dipendenza, sia in grado anche di abbattere gli altissimi costi sociali dovuti al recupero di situazioni ormai di dipendenza avanzata, quasi sempre irrecuperabili.

Quanto sopra rappresentato, rende necessario che la Regione Lazio si attivi nella lotta di questo grave problema prevedendo, nel rigoroso rispetto della normativa in materia di privacy sia nazionale, sia europea, l'avvio in via sperimentale del test tossicologico e alcolemico finalizzato alla rilevazione della presenza di sostanze stupefacenti e di alcol negli studenti delle scuole medie superiori del Lazio.

Verificati gli esiti di questa prima fase, i test potranno essere svolti con sistematicità.

Il risultato dei test sarà gestito da operatori specializzati (medici, psicologi e assistenti sociali) e comunicato in via riservatissima alle famiglie nel caso di soggetti minorenni, visto il delicato ambito della tutela dei dati inerenti la salute delle persone all'interno del quale la presente proposta esplica gli effetti.

Una volta accertato il consumo di alcol o droga, potranno essere intrapresi percorsi di recupero del soggetto e di sostegno alle famiglie per affrontare con gli strumenti adeguati tale iter.

Descrizione articolato

Venendo alla descrizione dell'articolato normativo, si pone in evidenza che, in conformità ai principi espressi nella Dichiarazione internazionale dei diritti del Fanciullo e ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione Italiana, l'articolo 1 prevede l'istituzione di misure idonee alla tutela della salute ed alla prevenzione dall'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcooliche tra la popolazione scolastica della scuola secondaria superiore, attraverso la promozione di iniziative da intraprendersi per ostacolare la diffusione di questo fenomeno in costante crescita in Regione Lazio.

Le finalità sono indicate al comma 2, attraverso il richiamo alla legge regionale del 22 settembre 1982, n. 44, "Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all' art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685" e nel quale sono individuate le



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

strategie da intraprendersi da parte dei soggetti istituzionali deputati alla prevenzione e al controllo, all'organizzazione di specifici percorsi di orientamento cura e riabilitazione dalle condizioni di alcoolismo e tossicodipendenza per i soggetti in età scolare, nonché le azioni di promozione di iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione alla salute.

All'articolo 2 è istituito l'Osservatorio Regionale per l'educazione alla salute e la prevenzione dalle tossicodipendenze tra i giovani. In esso se ne definiscono la composizione, le funzioni, la durata ed i compensi spettanti ai componenti.

L'articolo 3 definisce cosa si intende per struttura sanitaria competente ai fini della Proposta di legge. Essa è individuata nella struttura sanitaria relativa al Servizio per le tossicodipendenze della ASL nel cui territorio ha sede l'istituto scolastico interessato.

Negli Articoli 4 e 5, vengono individuati gli strumenti di pianificazione ed esecuzione degli accertamenti e le modalità di comunicazione che intercorrono tra le richieste fatte pervenire alle Asl da parte dei dirigenti scolastici, sia per gli studenti maggiorenni che hanno fornito l'assenso agli accertamenti, sia per gli studenti minorenni, in riferimento ai quali è stata ottenuta l'autorizzazione dei genitori o dei soggetti che esercitano la patria potestà.

L'articolo 6 disciplina le cautele e le tutele che devono essere adottate nel prelevamento, attribuzione e conservazione dei dati relativi ai campioni biologici prelevati per l'effettuazione dei test nel rispetto della dignità e della libertà della persona, come da normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, riportata nel dettaglio nel successivo art.7.

Nell'art.8, si disciplina la fase successiva allo screening, in esito al quale lo studente risultato positivo ai test mantenendo l'anonimato potrà intraprendere un percorso di recupero e riabilitazione attraverso gli enti e le strutture previsti dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 e dalla legge regionale 26 aprile 1985, n. 54.

All'Art. 9 si introduce il tema delle tariffe che prendono a riferimento quelle del servizio sanitario nazionale. In questo ambito è sempre più diffuso l'utilizzo delle più recenti tecnologie che ha determinato una riduzione dei costi relativi ai test, rendendoli più che sostenibili. La disposizione stabilisce che, tali prestazioni, abbiano dei costi comunque non superiori a quelli contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992, recante la "Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche".

All'art.10 si stabiliscono le norme transitorie; l'art.11 relativo alla disposizione finanziaria, stima in euro 200.000 per l'anno 2023 i costi per i compensi degli esperti di cui all' art. 2, ai quali si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

2023-2025 alla missione 12, programma 05 e contestuale prelievo dal Fondo di riserva speciale programma 3, missione 20, titolo 1.

Infine l'art.12 disciplina l'entrata in vigore.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

Sommario

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Istituzione dell'Osservatorio Regionale per l'educazione alla salute e la prevenzione dalle tossicodipendenze tra i giovani

Art. 3 - Struttura sanitaria competente

Art. 4 - Accertamenti sanitari per verificare l'assenza nel soggetto di sostanze, l'assunzione sporadica o la dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche

Art. 5 - Modalità degli accertamenti sanitari di cui all'art.4

Art. 6 - Tutele nelle fasi degli accertamenti di cui all'art.4

Art. 7 - Trattamento dei dati

Art. 8 - Esiti dell'accertamento della tossicodipendenza o di alcol-dipendenza

Art. 9 - Tariffe

Art. 10 - Norme transitorie

Art. 11 - Disposizione finanziaria

Art. 12 - Entrata in vigore



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Lazio in conformità ai principi espressi nella Dichiarazione internazionale dei diritti del Fanciullo e dell'articolo 32 della Costituzione Italiana, al fine di predisporre misure idonee alla tutela della salute ed alla prevenzione dall'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcoliche tra la popolazione scolastica della scuola secondaria superiore, promuove ed incentiva iniziative di carattere scientifico, normativo, educativo e culturale.
2. L'azione regionale è in particolar modo orientata a:
 - a) pianificare politiche volte alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1, attraverso la collaborazione sinergica tra l'Osservatorio Regionale per l'educazione alla salute e la prevenzione dalle tossicodipendenze tra i giovani di cui all'articolo 2, la Direzione scolastica regionale, gli Istituti scolastici superiori presenti sul territorio regionale, il Dipartimento Sociale della Regione, il Sistema statistico regionale, le Aziende sanitarie locali e degli altri enti ausiliari di cui alla legge regionale del 22 settembre 1982, n. 44 "Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all' art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685";
 - a) promuovere e attuare iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione alla salute;
 - b) programmare interventi nel campo della tutela della salute attraverso l'adozione di metodologie idonee all'accertamento dell'uso di sostanze nocive tra la popolazione scolastica superiore;
 - c) organizzare percorsi specifici di orientamento, cura e riabilitazione degli stati di alcolismo e tossicodipendenza per i soggetti in età scolare;
 - d) promuovere campagne di comunicazione atte a diffondere nella popolazione giovanile le necessarie informazioni relative all'uso di sostanze tossiche per la salute dei giovani, ai fattori di rischio ai quali i giovani sono esposti, nonché alle pericolose interazioni tra le sostanze;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

Art.2

(Istituzione dell'Osservatorio Regionale per l'educazione alla salute e la prevenzione dalle tossicodipendenze tra i giovani)

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche della Regione in materia di tutela della salute e di contrasto delle tossicodipendenze, è istituito l'Osservatorio Regionale per l'educazione alla salute e la prevenzione dalle tossicodipendenze tra i giovani per il seguito "Osservatorio".
2. L'Osservatorio è composto da:
 - a) tre esperti nell'ambito del disagio giovanile, delle tossicodipendenze ed alcol-dipendenze designati dall'Assessore alla Sanità;
 - b) tre esperti designati dall'Assessore alla Scuola;
 - c) un referente delle Aziende sanitarie locali per ogni provincia;
 - d) dal Responsabile del Dipartimento sociale della Regione o da un suo delegato;
 - e) dal Direttore della Direzione scolastica regionale o da un suo delegato;
 - f) Tre referenti degli enti ausiliari di cui alla legge regionale n. 44/1982;
 - g) Un dipendente regionale avente funzioni di segretario.
3. Alle sedute dell'Osservatorio possono essere invitati, con voto consultivo, funzionari dell'Amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore delle dipendenze patologiche e del disagio giovanile.
4. L'Osservatorio è l'organo di coordinamento tra la Regione, le ASL, gli Enti ausiliari, la direzione scolastica regionale e gli istituti scolastici ed opera attraverso azioni integrate improntate alla collaborazione paritetica ed alla flessibilità nell'articolazione organizzativa, al fine di ottimizzare e rendere efficace la rete degli interventi.
5. L'Osservatorio sovrintende al coordinamento integrato delle azioni e verifica le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche tra i giovani. Esso si adopera altresì per garantire correttezza e appropriatezza nell'erogazione e fruizione delle prestazioni sanitarie e sociali.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, all'Osservatorio svolge funzioni volte a:
 - a) monitorare i fabbisogni assistenziali;
 - b) contribuire alla definizione della strategia complessiva di intervento nel settore del disagio giovanile sulla base di indicatori di valutazione comuni e condivisi;
 - c) proporre agli organi di direzione aziendale sanitaria le azioni idonee a garantire l'informazione agli studenti e alle loro famiglie e,



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

- pertanto, attraverso una loro partecipazione consapevole, agevolare una scelta ponderata tra le opzioni di intervento e cura;
- d) promuovere lo sviluppo di progetti di collaborazione in ambito regionale con gli istituti scolastici d'istruzione secondaria superiore, con le Istituzioni statali e gli enti ausiliari per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze;
 - e) proporre strumenti specifici di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni in coerenza con quelli generali definiti in ambito regionale e locale dai LEA.
7. I professionisti esterni di cui al comma 2 lettere a-b) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti. Ad essi è corrisposto, a titolo di compenso e di rimborso spese per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, nonché per la realizzazione di studi e predisposizione di relazioni di competenza, una indennità pari al 60 per cento della retribuzione lorda prevista per i dirigenti.
 8. L'osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Regione, resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.
 9. La programmazione annuale e le attività e le iniziative predisposte dall'Osservatorio vengono approvate con deliberazione della Giunta Regionale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

Art. 3 (Struttura sanitaria competente)

1. Ai fini della presente legge, per struttura sanitaria competente si intende il Servizio per le tossicodipendenze dell'ASL nel cui territorio ha sede l'istituto scolastico interessato.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

Art. 4
**(Accertamenti sanitari per verificare
nel soggetto l'assenza di sostanze, l'assunzione sporadica o la
dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche)**

1. Gli accertamenti sanitari volti alla verifica delle condizioni di salute dei giovani, sia nel caso in cui non sia riscontrata alcuna forma di dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche, sia nel caso in cui sia verificata l'assunzione sporadica oppure conclamata una forma di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, sono disposti in conformità alle procedure di diagnosi e medico-legali definite con l'apposito regolamento di cui all'articolo 6, comma 2 della presente legge e si articolano nelle seguenti fasi:
 - a) visita medica;
 - b) test di screening in grado di evidenziare l'assunzione;
 - c) esami complementari tossicologici di laboratorio al fine di accertare la dipendenza.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

Art. 5

(Modalità degli accertamenti sanitari di cui all'art.4)

1. L'Osservatorio, d'intesa con la direzione scolastica regionale e i dirigenti scolastici degli istituti superiori e delle ASL, predispone la programmazione degli accertamenti sanitari finalizzati a verificare l'uso di sostanze nocive tra la popolazione scolastica di riferimento, con periodicità annuale e su base provinciale.
2. Il dirigente scolastico invia una comunicazione personale agli studenti maggiorenni sulla possibilità di sottoporsi a visita medica e ai test di screening presso la struttura sanitaria competente. Per gli studenti minori di diciotto anni, la medesima comunicazione viene inviata ai genitori o ai soggetti che esercitano la patria potestà.
3. Il dirigente scolastico provvede a trasmettere alla ASL di competenza l'elenco dei nominativi degli studenti maggiorenni che hanno dato l'assenso agli accertamenti ovvero degli studenti minorenni rispetto ai quali è stata ottenuta l'autorizzazione dei genitori o dei soggetti che esercitano la patria potestà.
4. Al fine di non pregiudicare l'attività scolastica, il medico competente concorda con il dirigente scolastico l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari.
5. L'ASL provvede ad indicare, in via riservata, il luogo, giorno e l'ora dell'accertamento che si svolgerà secondo le modalità previste dall'articolo 6. Nel caso si tratti di studente minorenne quest'ultimo sarà accompagnato da un genitore o da chi esercita la potestà. Qualora il medico competente ravvisi la necessità che lo studente sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare un eventuale stato di tossicodipendenza o alcol-dipendenza, invia la richiesta al Servizio per le Tossicodipendenze della ASL competente per territorio.
6. Gli accertamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) sono effettuati dal Servizio per le Tossicodipendenze in tutti i casi in cui il medico competente lo ritenga necessario.
7. Nel caso in cui lo studente non si sottoponga all'accertamento sulla condizione di tossicodipendenza e alcol-dipendenza, la struttura sanitaria competente dispone un nuovo accertamento.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

Art. 6

(Tutele nelle fasi degli accertamenti sanitari di cui all'art.4)

1. Gli accertamenti di cui all'articolo 4 comma 1 sono effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona.
2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione all'interno della filiera di custodia dei campioni, sono individuate con apposito regolamento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Regolamento individua altresì le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise.
3. La struttura sanitaria competente adotta le misure necessarie per accertare la sicura appartenenza dei campioni biologici al soggetto sottoposto ad accertamento e per assicurare la corretta conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi.
4. La struttura sanitaria competente dà immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti al medico competente che lo comunica nel rispetto della riservatezza allo studente se maggiorenne e se minorenni ai genitori o al soggetto che esercita la patria potestà.
5. I dati relativi ai risultati degli esami effettuati, privi di qualsiasi riferimento ai soggetti esaminati se non con le modalità di pseudonimizzazione e cifratura prescritte dalla normativa in materia di trattamento dei dati in ambito sanitario di cui al successivo art. 7, vengono inviati all'Osservatorio di cui all'articolo 2 ai soli fini statistici e per la pianificazione di azioni di prevenzione.
6. Nessuna comunicazione in merito agli esami effettuati viene trasmessa alle autorità scolastiche.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

Art. 7 (Trattamento dei dati)

1. I dati acquisiti nell'ambito degli accertamenti sanitari sono trattati in conformità con le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" così come modificato con il Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante 'Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)'.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

Art. 8

(Esiti dell'accertamento della tossicodipendenza o di alcol-dipendenza)

1. A seguito degli accertamenti di cui all'articolo 5, lo studente risultato positivo ai test, è invitato dal Medico Competente a prendere contatti con il servizio per le tossicodipendenze (SERT) dell'ASL nel cui territorio lo stesso risiede.
2. Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SERT evidenzino uno stato di tossicodipendenza o di alcol-dipendenza, lo studente interessato potrà sottoporsi ad un percorso di recupero e riabilitazione attraverso gli enti e le strutture previsti dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 e dalla legge regionale 26 aprile 1985, n. 54.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

Art. 9 (Tariffe)

1. I costi degli accertamenti preventivi e periodici di cui alla presente legge sono a carico del servizio sanitario regionale e non possono essere superiori a quelli previsti per tali specifiche prestazioni dal decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992, recante *“Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche”*.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

Art. 10 (Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, si applicano le procedure e le metodiche disciplinate nel decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope *“Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere”*.



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

Art. 11
(Disposizione finanziaria)

1. Alle spese relative ai compensi dei professionisti esterni di cui all'art. 1, comma 7, stimate in euro 200.000 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2023-2025 alla missione 12, programma 05 e contestuale prelevamento dal Fondo di riserva speciale programma 3, missione 20, titolo 1.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Orlando Angelo Tripodi
Il Presidente

12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Firmato digitalmente da: Orlando
Tripodi
Data: 06/09/2023 12:54:52